

75.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	1416
Disegno di legge di conversione n. 1581 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	1401
Documenti ministeriali (Trasmissione)	1416
Mozioni presentate, a norma dell'articolo 115, comma 3, del regolamento, nei confronti del Ministro delle finanze	1407
Missioni vevvoli nella seduta del 21 ottobre 1992	1415
Proposte di legge:	
(Adesione di deputati)	1415
(Annunzio)	1415
Risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1417

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, RECANTE MISURE
URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI SANITÀ E DI PUBBLICO
IMPIEGO, NONCHÉ DISPOSIZIONI FISCALI (1581)*

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante « Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali » è in contrasto con la Costituzione e più precisamente:

l'articolo 1 del decreto-legge sospende sino al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge inerte i trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio; ciò contrasta nettamente con l'articolo 38 della Costituzione;

con lo stesso articolo 38 della Costituzione entra in contrasto l'articolo 2 del decreto-legge, che sospende l'applicazione di ogni disposizione che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali comprese le pensioni al minimo (che non superano le 5-600 mila lire mensili) e le stesse pensioni sociali (3-400 mila lire mensili), ben al di sotto del minimo vitale garantito dal principio costituzionale;

l'articolo 6, al comma 1, prevedendo la cessazione dell'assistenza medica di base e la stessa assistenza farmaceutica per i nuclei familiari che hanno un reddito imponibile superiore ai 40 milioni di lire l'anno, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione;

l'articolo 7, prevedendo di bloccare i contratti dei dipendenti pubblici

fino al 31 gennaio 1994, contrasta con l'articolo 39 della Costituzione. E questo tanto più che la legge delega, di recente approvata dalla Camera dei deputati, prevedendo la privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego e, conseguentemente, bloccando i rinnovi contrattuali, crea disparità tra lavoro privato e lavoro pubblico dal momento che il blocco della contrattazione del lavoro privato deriva da un accordo interconfederale (quello del 31 luglio 1992), mentre il secondo verrebbe sancito da una sola controparte, cioè il Governo;

delibera

di non passare alla discussione e alla votazione del disegno di legge n. 1581.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

La Camera,

considerando che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante « Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali », contiene gravi vizi di costituzionalità, e in particolare che:

l'aver imposto la sospensione del « diritto » a trattamenti pensionistici di anzianità anche nelle forme sostitutive ed integrative, nonché le altre limitazioni in campo pensionistico, penalizza indebitamente una fascia di lavoratori di vari enti, ed in particolare i dipendenti statali che, avendo l'obbligo per l'articolo 97 della Costituzione di « assicurare l'imparzialità dell'amministrazione », vengono, a loro volta, trattati parzialmente in contrasto con il principio di cui all'articolo 3 della

Costituzione, sulla parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, e con il principio di cui all'articolo 51 della Costituzione che, prescrivendo condizioni di uguaglianza per l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, esclude, con ciò stesso, trattamenti differenziati a fine rapporto;

la sospensione di ogni aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, sia pubbliche che private, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si pone in stridente contrasto con l'articolo 36 della Costituzione poiché il diritto del lavoratore alla proporzionalità della retribuzione comprende anche la corresponsione della pensione in quanto trattasi di pagamento differenziato della retribuzione stessa;

le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge escludono determinate categorie dalla tutela sanitaria ponendosi in contrasto sia con l'articolo 32, in base al quale è compito dello Stato la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, sia con l'articolo 3 della Costituzione sulla uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

la determinazione per legge, e per di più in via presuntiva, del reddito, secondo l'articolo 11-bis del decreto-legge, solamente nei confronti di determinate categorie o fasce di cittadini, contrasta con l'articolo 53 della Costituzione per cui il concorso del cittadino alla pubblica spesa deve e può aver luogo unicamente in proporzione alla rispettiva e personale capacità contributiva, ed a questo diritto-dovere « tutti » i cittadini debbono essere assoggettati;

delibera

di non passare alla discussione e alla votazione del disegno di legge n. 1581.

Valensise, Parigi, Parlato, Pasetto, Tatarella, Tassi, Nania, Anedda, Maceratini, Trantino, Berselli, Tremaglia, Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani, Gasparri.

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 1581, recante « Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali », presenti vizi di costituzionalità in relazione agli articoli 2, 3, 32, 39, 53, 117 della Costituzione;

considerando in particolare che:

quanto all'articolo 6 del decreto-legge, revisione delle prestazioni sanitarie, le previsioni ivi contenute e quelle che saranno stabilite con decreti del Governo prevaricano la competenza legislativa e amministrativa delle regioni, oltretutto ponendosi in contrasto con gli indirizzi che le Camere hanno espresso istituendo la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali; inoltre, le innovazioni apportate in sede di Commissione rispetto al testo originario del decreto-legge non giungono a superare le perplessità in relazione agli articoli 3 e 32 della Costituzione, in quanto la filosofia dell'articolo 6 del decreto si pone in contrasto con l'organizzazione del servizio sanitario nazionale e con i principi di tutela della salute, di libero accesso alle cure e di gratuità del servizio stesso;

con riferimento all'articolo 7 del decreto-legge, misure in materia di pubblico impiego, si ravvisa la violazione dell'articolo 39 della Costituzione, posto che la sospensione della contrattazione collettiva per atto d'autorità contrasta con un ordinamento costituzionale quale il nostro che privilegia lo strumento dell'accordo;

quanto alle disposizioni fiscali, contenute nel capo IV del decreto-legge, le stesse appaiono, sotto diversi aspetti, contrastanti con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, poiché viene eliminato quell'atto di elementare equità (introdotto nel 1989), in forza del quale cessava il pagamento delle imposte, anziché sul reddito, sull'inflazione, con la conseguenza che, per il 1992 e dal 1993 in poi, il

principio della contribuzione in base alla capacità viene negato; lo stesso meccanismo della *minimum tax* può entrare in conflitto con l'articolo 53 della Costituzione; infatti, la semplificazione di cui è espressione, mentre denuncia l'incapacità di portare a regime un esatto e puntuale prelievo sulla capacità contributiva del lavoro autonomo, potrà produrre una discriminazione favorevole dei redditi più elevati;

delibera

di non passare alla discussione e alla votazione del disegno di legge n. 1581.

D'Alema, Vigneri, Pellicani, Finocchiaro Fidelbo, Marri, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Ghezzi, Mussi, Giannotti.

La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 19 settembre 1942, n. 384, recante « Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali » è in contrasto con la Costituzione e più precisamente:

l'articolo 11-bis, successivamente presentato dal Governo in via di emendamento, introduce la cosiddetta *minimum tax*, applicabile ai redditi dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, e, nella sostanza, è da ritenersi *juris et de jure* una presunzione assoluta dal momento che il reddito suddetto è determinato non in modo analitico e sulla base di dati contabili ed economici meramente oggettivi, bensì in base alla determinazione soggettiva del legislatore fiscale, pressato da esigenze contingenti, ma comunque sempre disancorate dalla realtà economica delle attività professionali ed imprenditoriali dei soggetti di imposta,

delibera

di non passare alla discussione ed alla votazione del disegno di legge n. 1581.

Pioli, Leoni Orsenigo, Castelli, Antonio Magri, Arrighini, Comino, Asquino, Zarro, Padovan, Matteja.

*MOZIONI TATARELLA ED ALTRI (N. 1-00073), DE BENETTI ED ALTRI
(N. 1-00074) E D'ALEMA ED ALTRI (N. 1-00080) PRESENTATE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI
DEL MINISTRO DELLE FINANZE*

La Camera,

premesso che il 13 aprile 1989 la Procura della Repubblica di Milano trasmetteva richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Giovanni Gorla in relazione al procedimento penale n. 793 del 1985 FGI, a carico di Alamia Francesco ed altri; detta richiesta veniva avanzata sulla base di ordinanza di formalizzazione *ex* articolo 74, terzo comma, del codice di procedura penale, del 16 marzo 1989, emessa dal giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, recante imputazioni nei confronti del deputato Gorla di concorso in peculato aggravato continuato, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta aggravata nella sua qualità di sindaco della Cassa di risparmio di Asti e in relazione al fallimento della Bresciano SpA; nella richiesta del pubblico ministero si esprimeva che la posizione del deputato Gorla era stata oggetto di archiviazione, sia da parte del giudice istruttore di Asti (19 febbraio 1984), sia da parte del giudice istruttore di Milano, su conforme richiesta del pubblico ministero, e che il giudice istruttore aveva formulato la ordinanza ricordata sulla base di nuovi elementi prospettatigli, nonostante che il medesimo pubblico ministero avesse espresso ulteriore richiesta di archiviazione;

il 5 luglio 1990, la Camera, rilevato che la suddetta domanda di autorizzazione a procedere riguardava fattispecie incriminatrici modificate dalla legge n. 86 del 1990, restituiva gli atti al giudice istruttore di Milano per il riesame delle imputazioni oggetto della domanda

alla luce delle modifiche intervenute nelle fattispecie incriminatrici;

il 28 dicembre il giudice istruttore di Milano restituiva gli atti al Presidente della Camera dei deputati, insistendo nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gorla, segnalando che i reati configurati come peculato erano da configurarsi come altrettanti reati di appropriazione indebita aggravata, mentre per gli altri reati (falso in comunicazioni sociali aggravato, bancarotta fraudolenta aggravata) nulla risultava di mutato rispetto alla prospettazione di cui alla richiesta di autorizzazione a procedere del 16 marzo 1989;

il 15 aprile 1992, la Camera dei deputati restituiva gli atti al ministro di grazia e giustizia senza che la Camera stessa (X Legislatura) si fosse pronunciata sulla richiesta;

il 22 giugno 1992, il Procuratore della Repubblica di Milano ha ritenuto doveroso investire la nuova Camera della richiesta a suo tempo formulata dal giudice istruttore, essendo il processo nei confronti degli altri imputati nella fase del giudizio avanti al Tribunale di Milano, sottolineando la esigenza di parità di trattamento tra prevenuti che sul piano degli elementi di accusa si trovano tutti sul medesimo piano, nonché il rispetto dovuto agli organi giudicanti, rappresentando la necessità che il pubblico ministero non frapponga ostacolo alcuno al ripristino di tale parità di fronte al giudice e quindi alla rimozione dell'immunità nei confronti del deputato Gorla

che alla Camera dei Deputati compete eventualmente deliberare;

che la ricordata situazione processuale dimostra che nessun organo giudicante ha definito la posizione processuale del deputato, dimissionario in quanto ministro, onorevole Gorla, contrariamente alle dichiarazioni del medesimo al Presidente del Consiglio, in quanto risulta che il giudice istruttore ha elevato e mantenuto l'imputazione prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, sia pure in dissenso col parere espresso dal pubblico ministero;

che la detta situazione processuale è in contrasto con la prassi doverosa seguita dal Capo dello Stato nella nomina dei ministri in forza dell'articolo 92 della Costituzione;

premesso altresì che nel mese di agosto il ministro delle Finanze Gorla è riuscito a collezionare diversi infortuni (catasto, bolli patente e passaporto, dichiarazione dei redditi) che hanno indignato i contribuenti, registrato corali censure da parte di tutta la stampa e dalle forze politiche ad incominciare dal Presidente del Consiglio che ha dovuto smentirlo pubblicamente,

per le motivazioni che seguono:

1) il ministro Giovanni Gorla si è reso responsabile di una gestione fallimentare per la parte di sua competenza della manovra economica del Governo, una gestione che ha gettato nello scompiglio e nell'incertezza totale tutti i cittadini contribuenti; il ministro ha annunciato nuove misure di politica fiscale in modo confuso, superficiale e contraddittorio, tali da disorientare ulteriormente l'intero paese, ed arrecare grave danno alla credibilità dello Stato e all'efficacia della manovra in campo fiscale;

2) il ministro Giovanni Gorla ha affermato che la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dalla procura della Repubblica di Milano era volta ad ottenere il suo proscioglimento, mentre è successivamente

emerso che tale iniziativa è volta a consentire il compimento dell'inchiesta in cui il ministro risulta coinvolto,

chiede

le dimissioni del ministro delle finanze.

(1-00073) « Tatarella, Fini, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Macerattini, Marengo, Martinat, Masano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia, Valensise, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash, Ciccionesere, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ».

La Camera,

premesso che:

1) il ministro Giovanni Gorla si è reso responsabile di una gestione fallimentare per la parte di sua competenza della manovra economica del governo, una gestione che ha gettato nello scompiglio e nell'incertezza totale tutti i cittadini contribuenti; il ministro ha annunciato nuove misure di politica fiscale in modo confuso, superficiale e contraddittorio, tali da disorientare ulteriormente l'intero paese, ed arrecare grave danno alla credibilità dello Stato e all'efficacia della manovra in campo fiscale;

2) il ministro Giovanni Gorla ha affermato che la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Milano era volta ad ottenere il suo pro-

scioglimento, mentre è successivamente emerso che tale iniziativa è volta a consentire il compimento dell'inchiesta in cui il ministro risulta coinvolto,

chiede

le dimissioni del ministro delle finanze.

(1-00074) « De Benetti, Novelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia, Turrone, Bertezolo, Fernando Dalla Chiesa, Fava, Alfredo Galasso, Gambale, Nuccio, Orlando, Palermo, Piscitello, Pollichino, Giuntella ».

La Presidenza, ai sensi dell'articolo 115 del regolamento, ha ritenuto ammissibili le due mozioni, n. 1-00073 e n. 1-00074, limitatamente alle identiche parti comuni, come un unico strumento con il prescritto numero di firme, avendo i presentatori della mozione n. 1-00073 consentito a non insistere nella restante parte della premessa della propria mozione.

La Camera,

premessi che la grave e drammatica situazione attraversata dal paese richiede una gestione rigorosa delle funzioni pubbliche, e in particolare della politica fiscale sulla cui credibilità si basa il patto di fiducia fra contribuenti e Stato;

considerato che affermazioni e atti del ministro Gorla hanno in questi mesi indebolito tale credibilità, in particolare

per la condotta grottesca tenuta durante il mese di agosto dall'amministrazione finanziaria in materia di bolli per patenti e passaporti;

considerato inoltre che il ministro Gorla non ha fornito all'opinione pubblica né al Parlamento spiegazione alcuna di tale condotta né ha assunto provvedimenti nei confronti dei funzionari responsabili di atti che hanno ulteriormente delegittimato le istituzioni pubbliche di fronte al paese;

per tutto ciò premesso chiede

le dimissioni del ministro delle finanze.

(1-00080) « D'Alema, Giordano Angelini, Alfonsina Rinaldi, Visani, Strada, Lorenzetti Pasquale, Soriero, Rodotà, De Simone, Pellicani, Bassolino, Marri, Finocchiaro Fidelbo, Ghezzi, Bassanini, Recchia, Turci, Costantini, Ciabbari, Cesetti, Angelo Lauricella, Folena, Montecchi, Trupia Abate, Gianna Serra, Di Pietro, Larizza, Pizzinato, Masini, Serafini, Monello, Barbera, Correnti, Nardone, Felissari, Angius, Campatelli, Di Prisco, Grilli, Innocenti, Vannoni, Trabacchini, Turco, Melilla, Grasso, Ennio Grassi, Calzolaio, Bargone, Giannotti, Mussi, Sanna, Gasparotto, Rebecchi, Camoirano Andriollo, Mancina, Solaroli, Abaterusso, Augusto Battaglia, Lettieri, Impegno, Fredda, Oliverio, Sitra, Chiaventi ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoll
nella seduta del 21 ottobre 1992.**

Borsano, Breda, Castellotti, Dalla Chiesa, de Luca, Malvestio, Massari, Pillitteri, Sacconi, Silvestri.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Andò, Borsano, Breda, Giorgio Carta, Castellotti, Ciliberti, Raffaele Costa, Dalla Chiesa, de Luca, Farace, Massari, Pillitteri, Rosini, Sacconi, Silvestri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FUMAGALLI CARULLI e NICOTRA: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità del magistrato » (1748);

D'ALEMA ed altri: « Modifiche all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di deposito delle richieste di referendum » (1749);

CLEMENTE CARTA e POLIZIO: « Ordinamento della professione di tributarista » (1750);

ANTONIO MAGRI ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali e aziendali » (1752).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TARADASH ed altri: « Modifiche alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di provvedimenti per i malati terminali di AIDS nelle carceri e per l'assistenza alle persone affette da AIDS » (1585) (annunziata nella seduta del 21 settembre 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati De Paoli e De Carolis.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 21 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui termine è stato prorogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, la richiesta di parere parlamentare su 7 schemi di decreti legislativi concernenti il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sono deferiti alla II Commissione permanente (Giustizia):

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 17;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 30, comma 4, lettere c) d) ed e);

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 30, comma 4, lettere a) e b);

sono deferiti *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*:

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 5;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 14;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 21;

schema di decreto di attuazione della delega prevista dall'articolo 25, comma 6.

Le Commissioni dovranno esprimere il proprio parere entro il 31 ottobre 1992.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 16 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1992 e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio 1990 (doc. XXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 17 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 12 agosto 1992, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) non-

ché eccedenza di manodopera ai sensi della legge n. 169 del 1991 e della legge n. 223 del 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa – d'intesa con il Presidente del Senato – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 ottobre 1992, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991 (doc. LXXXI, n. 1);

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge, la relazione – predisposta dal ministro del tesoro – sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1991 (doc. LXXXI, n. 1-bis).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

Il 19 ottobre 1992 sono pervenuti i seguenti documenti:

dal consiglio regionale della Lombardia:

Mozione in merito alla necessità di concludere rapidamente la riforma elettorale comunale.

dal consiglio regionale della Valle d'Aosta:

Risoluzione concernente il ruolo delle regioni e delle province autonome di

Trento e Bolzano nell'ambito del processo di integrazione europea.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

**Annunzio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-75
Lire 1000